



Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)

Modifica del 24 settembre 2020

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DDF),
ordina:*

I

L'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003¹ concernente il personale militare è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2 cpv. 3 e 4

³ Sono membri del servizio di volo militare i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, i fotografi di bordo di professione e i piloti di droni di professione.

⁴ Sono ufficiali e sottufficiali di professione specialisti i militari di professione previsti specificamente per l'impiego nelle formazioni di professionisti dell'esercito di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del 29 marzo 2017² sulle strutture dell'esercito.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 4 Assunzione degli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio

Gli alti ufficiali superiori che esercitano la funzione a titolo accessorio sono assunti conformemente al diritto in materia di personale federale.

¹ RS 172.220.111.310.2

² RS 513.11

Art. 11 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ La formazione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i membri del servizio di volo militare, comprende il ciclo di studi di bachelor (con il ciclo di studi di bachelor al PF in scienze politiche per ufficiali di professione) o il corso di diploma (con il Diploma of Advanced Studies ETH in scienze militari) o la Scuola militare dell'Accademia militare del PF di Zurigo secondo l'ordinanza del 6 settembre 2017³ concernente l'Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione.

^{1bis} In casi eccezionali debitamente motivati e in presenza di un bisogno comprovato del datore di lavoro, il capo dell'esercito può derogare alla regola secondo il capoverso 1, a condizione che le formazioni e le attività professionali precedenti nonché l'esperienza militare e il contenuto della formazione di base siano equivalenti.

Art. 20 cpv. 1

¹ Il tempo di lavoro settimanale dei militari a contratto temporaneo è stabilito secondo le necessità ed è prestato sulla base del modello di orario di lavoro calcolato sull'arco dell'anno secondo l'articolo 64a capoverso 2 OPers. Corrisponde, in media annuale, a 45 ore ed è fornito in linea di principio come attività a tempo pieno.

Art. 21 cpv. 2

² Ai piloti militari di professione è concessa una settimana di vacanze supplementare per compensare l'impegno fisico e psichico.

Art. 23 cpv. 2

² Per l'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un'indennità conformemente all'allegato 1.

Art. 25, rubrica, cpv. 1–3

Tragitti tra il domicilio, il luogo di lavoro e di impiego e viaggi di visita pagati

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

² Chi riceve un'indennità per l'alloggio presso il luogo di lavoro ha diritto ogni settimana, oltre ai viaggi del fine settimana, all'indennità per una corsa di servizio supplementare al domicilio o per un viaggio di visita supplementare del coniuge o del partner e dei suoi figli fino ai 18 anni al luogo di lavoro.

³ *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 27 cpv. 1–2^{bis}

¹ Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto, durante i viaggi di servizio, all'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione, sempre che il servizio lo richieda e vi siano posti disponibili.

² Per l'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un'indennità conformemente all'allegato 1.

^{2bis} Gli ufficiali e i sottufficiali di professione specialisti nonché i soldati di professione hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all'indennità per pasti conformemente all'allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la formazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.

Art. 28 cpv. 2–3^{bis}

² In occasione di impieghi con la truppa al di fuori del luogo di lavoro e durante la formazione di base e il perfezionamento, il datore di lavoro assegna al militare a contratto temporaneo un alloggio appropriato e disciplina la sussistenza. Per l'alloggio in caserme o in altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio è versata un'indennità conformemente all'allegato 1.

³ Per i pasti presso la truppa necessari per ragioni di servizio sono rimborsati i costi effettivi conformemente all'ordinanza del 21 febbraio 2018⁴ concernente l'amministrazione dell'esercito.

^{3bis} I militari a contratto temporaneo hanno diritto, in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro, all'indennità per pasti conformemente all'allegato 1, se sono in servizio comandato in scuole, corsi o corsi di formazione presso il luogo di lavoro prima delle ore 05.30 o dopo le ore 20.30. Durante la formazione di base non sussiste alcun diritto a detta indennità.

Art. 33 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 35 cpv. 5

⁵ Per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro o d'impiego deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro non sono considerati tempo di lavoro secondo l'articolo 19.

Art. 35a cpv. 4

⁴ Per i tragitti tra il domicilio e il luogo di lavoro o d'impiego non possono essere impiegati conducenti.

II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

24 settembre 2020

Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport:

Viola Amherd

Allegato 1
(art. 22–24a, 26–28)

Allegato 1

	Fr.
1 Le indennità per l'alloggio presso il luogo di lavoro ammontano:	
1.1 – secondo l'articolo 22 capoverso 1 e l'articolo 28 capoverso 1, mensilmente al massimo (spese effettive secondo fattura o contratto di locazione incluso il parcheggio) a	1000.—
1.2 – secondo l'articolo 22 capoverso 4, mensilmente a un importo forfetario di	100.—
2 L'indennità per l'alloggio in caserme o altri edifici della Confederazione durante i viaggi di servizio secondo gli articoli 23, 27 capoverso 2 e 28 capoverso 2 per pernottamento ammonta a:	15.50
3 L'indennità per pasti ammonta a:	
3.1 – in caso di lavoro notturno secondo l'articolo 24	15.50
3.2 – in caso di lavoro la mattina presto e di lavoro serale presso il luogo di lavoro secondo gli articoli 24a, 27 capoverso 2 ^{bis} e 28 capoverso 3 ^{bis} :	
– se vi è una possibilità di sussistenza presso la truppa:	
– colazione	7.—
– cena	10.—
– se non vi è alcuna possibilità di sussistenza presso la truppa:	
– colazione	14.—
– cena	27.50
3.3 – in caso di alloggio stabile in caserme o altri edifici della Confederazione secondo l'articolo 22a capoverso 2:	
– colazione	14.—
– cena	27.50
4 L'indennità per l'utilizzazione, per ragioni di servizio, di veicoli a motore privati secondo l'articolo 26 capoverso 1 ammonta a un importo annuale forfetario di:	5040.—

